

**DUE PRINCIPI DI DIRITTO IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE
AD IMPUGNARE DELLA PARTE CIVILE
E ALCUNE OMBRE SULL'EFFICACIA DELLA CONDANNA GENERICA**

*Nota a [Cass., Sez. III, sent. 30 novembre 2016](#)
([dep. 27 marzo 2017](#)), n. 14812, Pres. Fiale, Rel. Aceto*

di Dario Albanese

***Abstract.** Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha affermato un principio di diritto riguardante la legittimazione ad impugnare della parte civile che abbia ottenuto in sede penale una condanna generica al risarcimento dei danni. Nelle motivazioni, i giudici di legittimità si concentrano sulle caratteristiche della condanna generica e sulla sua efficacia nella sede civile, che viene ricostruita facendo rinvio alla disciplina dettata dall'art. 651 c.p.p. Nel tentativo di far luce sul principio di diritto affermato, il presente contributo analizza gli snodi motivazionali della sentenza ritenuti di maggiore interesse, per poi sollevare alcuni rilievi critici.*

SOMMARIO: 1. I principi di diritto. – 2. Gli snodi motivazionali della sentenza. – 3. La condanna generica come mera 'declaratoria juris'. – 4. Condanna generica ex art. 278 c.p.c. e condanna generica ex art. 539 c.p.p.: omonime e gemelle? – 5. Quando il 'danno' rientra nel 'fatto'. – 6. Efficacia della condanna generica e art. 651 c.p.p. – 6.1. In breve: l'efficacia 'esterna' delle sentenze penali di condanna. – 6.2. L'efficacia della condanna generica nell'alveo dell'art. 651 c.p.p.: rilievi critici. – 6.2.1. Condanna generica e 'principi del giudicato'. – 7. Come interpretare il principio di diritto? – 8. Conclusione.

1. I principi di diritto.

Due i principi di diritto che si ricavano dalla sentenza in commento, entrambi riguardanti la legittimazione ad impugnare della parte civile quando il giudice abbia pronunciato sentenza penale di condanna.

Da una parte è stato affermato che la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica può essere impugnata dalla parte civile solo quando essa sia frutto di una diversa ricostruzione dei fatti storici.

Dall'altra, sotto diverso profilo, è stato ritenuto insussistente l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza che abbia «genericamente condannato l'imputato al

risarcimento del danno in suo favore»¹. A tal proposito, il principio di diritto affermato è il seguente:

«La parte civile non è legittimata ad impugnare la condanna generica al risarcimento del danno quando non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile circa l'entità del danno risarcibile»².

In questa sede ci si concentrerà essenzialmente sul principio di diritto appena richiamato, che – se ha il merito di stimolare alcune riflessioni su temi di una certa ampiezza e complessità – ad una prima lettura non appare agevolmente comprensibile. A tal fine, sarà prima necessario ripercorrere l'apparato motivazionale della sentenza.

2. Gli snodi motivazionali della sentenza.

Chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 474 c.p. («*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*»), l'imputato aveva ottenuto in primo grado una sentenza di assoluzione, contro cui avevano proposto impugnazione il Procuratore Generale e la parte civile.

I giudici di secondo grado, pur escludendo a loro volta la ipotizzata contraffazione del marchio³, avevano tuttavia condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 517-ter c.p. («*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*»). Pur avendo ottenuto una condanna generica al risarcimento dei danni, la parte civile aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza, deducendo alcuni argomenti per sostenere l'erroneità della qualificazione giuridica della condotta dell'imputato.

I giudici di legittimità, come si sarà già intuito, non hanno affrontato nel merito il ricorso, ma, ritenuto insussistente l'interesse ad impugnare della parte civile, ne hanno dichiarato l'inammissibilità.

Per farlo, la Corte muove anzitutto da una ricognizione di quali sono – secondo la giurisprudenza di legittimità – gli effetti della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni *ex art. 539 c.p.p.* nel successivo giudizio innanzi al giudice civile.

Preliminarmente, la Corte si rifà a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la condanna generica, per sua natura, non impone alcun tipo di indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile. Essa può limitarsi ad accertare un 'fatto-reato', soltanto *potenzialmente* produttivo di conseguenze dannose⁴. Ne deriva che, nel successivo giudizio per la liquidazione del danno, il giudice

¹ Cfr. pag. 3 della sentenza.

² Cfr. pag. 8 della sentenza.

³ Secondo il Tribunale di Genova non poteva parlarsi di 'contraffazione', in quanto il segno «*apposto ai prodotti sequestrati è stato registrato presso l'ufficio italiano Brevetti e Cambi il 23.12.2009 e, pertanto, anche se idoneo a creare confusione con quello [omissis] anteriormente registrato, potrebbe al più ravvisarsi un'ipotesi di concorrenza sleale civilisticamente sanzionata, non già il reato di cui all'art. 474 c.p.*», cfr. pag. 2 della sentenza.

⁴ La sentenza fa rinvio a diversi precedenti giurisprudenziali conformi. Cfr., fra le più recenti, Cass. pen., Sez. III, 23.03.2015, n. 36350.

civile è libero di «*escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito*»⁵.

A conferma del fatto che la sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni non avrebbe efficacia di giudicato in ordine alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato, i giudici di legittimità aggiungono che il metro per valutare l'efficacia della sentenza penale nel successivo giudizio per la liquidazione deve rinvenirsi nell'art. 651 c.p.p.⁶

Secondo tale disposizione, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno 'soltanto' quanto *i) all'accertamento della sussistenza del fatto, ii) all'accertamento della sua illiceità penale e iii) all'affermazione che l'imputato lo ha commesso*. La sentenza penale non avrebbe quindi efficacia di giudicato in ordine alle conseguenze economiche del reato, e neppure «*quanto alla colpevolezza dell'imputato*»⁷.

Vengono quindi richiamati alcuni precedenti della Corte di cassazione civile secondo cui, anche in presenza di una condanna generica emessa in sede penale, la sentenza passata in giudicato è vincolante per il giudice civile solo con riferimento all'accertamento dei fatti, e «*non quanto alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile*»⁸.

Tuttavia, proseguono i giudici di legittimità in questa digressione sull'efficacia della condanna generica, non può a priori escludersi che essa affermi la *concreta* sussistenza di un c.d. 'danno conseguenza', ovvero l'*an* del danno risarcibile, demandandone al giudice civile la sola quantificazione⁹.

A sostegno di tale puntualizzazione, viene richiamata una pronuncia della Corte di cassazione civile a Sezioni Unite del 2010¹⁰, in cui, da una parte, si era affermato che la sentenza penale di condanna passata in giudicato non implica di per sé l'esistenza del diritto al risarcimento di un danno – non essendo questo una conseguenza automatica di ogni reato –, ma, dall'altra, era stato precisato che laddove la sentenza riguardi un 'reato di danno' (l'esempio che viene fatto è quello della truffa), l'esistenza del danno non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile, se non con riferimento alla sua «*misura*».

⁵ Cfr. pag. 4 della sentenza.

⁶ Cfr. §5.9. della sentenza. A supporto di tale affermazione viene richiamato un solo precedente giurisprudenziale, peraltro non recente, ovvero Cass. pen., Sez. IV, 16.12.1998, n. 1045, secondo cui «*la facoltà del giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento del danno e alle provvisori, prevista dall'art. 539, non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dallo art. 651 quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato*».

⁷ Cfr. pag. 6 della sentenza.

⁸ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 08.04.2010, n. 8360.

⁹ Cfr. §5.10 della sentenza.

¹⁰ Cfr. §5.11 della sentenza, che richiama ampiamente Cass. Sez. Un. Civ., 25.02.2010, n. 4549.

Sulla scorta dei principi richiamati, i giudici di legittimità risolvono anzitutto la questione dell'incidenza, a fini risarcitori, della diversa qualificazione giuridica dell'addebito formulato nei confronti dell'imputato.

Poiché quel che vincola il giudice civile in sede risarcitoria è, appunto, l'accertamento della sussistenza del fatto, e non il *nomen juris* ad esso attribuito, la parte civile è legittimata a dolersi della diversa qualificazione giuridica soltanto ove alla stessa corrisponda una diversa ricostruzione dei fatti¹¹.

Nel caso di specie, invece, il fatto storico attribuito all'imputato era rimasto identico in entrambi i gradi di giudizio, e tale ricostruzione non era stata contestata dalla parte civile. Piuttosto, quest'ultima intendeva mettere in discussione l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la registrazione di un «*marchio non genuino*», o comunque che imita quello originale, sarebbe sufficiente ad esonerare l'autore dalla responsabilità penale per il reato di cui all'art. 474 c.p.

Né l'interesse ad impugnare della parte civile poteva rinvenirsi nel solo fatto che fosse stata pronunciata una sentenza di condanna generica, in quanto questa non avrebbe vincolato il giudice civile nell'accertamento della sussistenza e consistenza del c.d. 'danno conseguenza'.

3. La condanna generica come mera 'declaratoria juris'.

La sentenza in commento – seppur sinteticamente e a tratti in modo piuttosto 'oscuro'¹² – offre interessanti spunti di riflessione, in particolare su due tematiche: la disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale, da una parte, e la fisionomia dell'istituto della condanna generica, dall'altra.

Non è possibile, in questa sede, affrontarle nel dettaglio; sarà però necessario inquadrarne alcuni aspetti, nel tentativo di mettere in evidenza i profili più delicati della decisione e di fare luce sul principio di diritto già richiamato *supra* (cfr. §1).

Come si è già detto, nelle sue premesse la sentenza perpetua il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la condanna generica al risarcimento del danno presuppone soltanto un accertamento di mera potenzialità del fatto a produrre un danno, e non dell'effettiva sussistenza di quest'ultimo, la cui prova sarebbe riservata alla successiva fase di liquidazione¹³. Si tratta, cioè, di una mera *declaratoria juris* – si legge

¹¹ In termini analoghi cfr., in dottrina, A. DIDDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Cedam, Milano, 2011, pag. 119.

¹² In particolare, appare contraddittorio il §5.12: «è stato inoltre precisato che 'in caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto del danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato', sicché non sono vincolanti, per il giudice civile, 'le valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile'».

¹³ Il principio è stato ribadito anche nelle motivazioni (in particolare v. §6.1) di una recente pronuncia delle Sezioni Unite, pubblicata in *questa Rivista* con nota di E. ANDOLFATTO, [La concessione della provvisoria](#)

nelle numerose pronunce che ripropongono questo principio¹⁴ – che non impedisce al giudice civile di escludere l'esistenza stessa di un danno in rapporto eziologico con il reato.

Tale ricostruzione proviene probabilmente da orientamenti nati e consolidatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità civilistica, e successivamente 'importati' nel processo penale¹⁵ (così Cass. pen., Sez. III, 23.03.2015, n. 36350, ampiamente richiamata al §5.8 della sentenza in esame: «*trova quindi applicazione la regola juris, mutuabile dalla giurisprudenza formatasi in sede civile, secondo la quale la pronuncia di condanna generica risarcitoria contenuta nella sentenza penale [...] non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile*»).

È certamente noto l'ampio e frastagliato dibattito dottrinale che da decenni si registra sull'omonimo istituto disciplinato dal codice di procedura civile (art. 278), nonché, ancor prima, su quella figura di condanna generica nata per via pretoria già nel silenzio della disciplina processuale del 1865¹⁶.

Pur non essendo possibile dilungarsi sulle riflessioni offerte dal dibattito accademico relativamente alla natura giuridica di questo istituto, è bene ricordare che, anche in seno alla dottrina processualcivilistica, può dirsi prevalente la voce di chi – con argomentazioni a volte differenti – si schiera a favore dell'orientamento giurisprudenziale appena richiamato¹⁷.

Risulta così ampiamente condiviso che «*l'oggetto della sentenza di condanna generica [...] è l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose e della imputabilità di questo fatto*» (c.d. an), rimanendo invece affidate al successivo giudizio sul *quantum* le questioni relative all'esistenza del danno, al suo ammontare, nonché al nesso di causalità tra il fatto ed il danno¹⁸. Una condanna, cioè, 'incompiuta', contenuta in quella che

[richiesta per la prima volta in appello non viola né il principio devolutivo né il divieto di reformatio in peius](#), 16 gennaio 2017.

¹⁴ Cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. I, 11.10.2016, n. 20444, in *CED Cass.* 2016; Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2011, n. 25191, in *Urbanistica e appalti*, 2011, 10, pag. 1242, con nota di L. BISORI, *Abuso edilizio e diritto al risarcimento del danno del vicino confinante: rapporti tra azione civile e condanna generica al risarcimento in sede penale*. Per una critica a tale ricostruzione cfr. M. PIGARI, *Condanna generica e preclusione di questioni*, nota a Cass. civ., Sez. II, 17.11.1977, in *Riv. Dir. Proc.*, 1979, pag. 141.

¹⁵ Si tenga presente, tuttavia, che l'istituto della condanna generica, prima ancora che nel codice di procedura civile, è nato nella regolamentazione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale. Sia il codice di procedura penale del 1865 (art. 571), sia il codice di procedura penale del 1913 (art. 430), consentivano al giudice penale di pronunciare condanna «*in modo generico ogni qualvolta gli atti del processo non offrivano al giudice gli elementi per determinare la quantità del danno e la sua misura in denaro*», cfr. V. ROGNONI, *La condanna generica ai danni nella prassi giurisprudenziale*, in *Studi nelle scienze giuridiche e sociali pubblicati dall'Istituto di Esercitazioni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia*, XXXII, 1951, pag. 42. Tale modello legislativo, secondo l'autore, ha sicuramente avuto una certa influenza sulla successiva giurisprudenza di legittimità.

¹⁶ Cfr. C. CAVALLINI, *L'oggetto della sentenza di condanna generica*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2002, 2, pag. 523, che ricostruisce brevemente il dibattito sulla natura giuridica dell'istituto.

¹⁷ Per una panoramica delle differenti posizioni cfr. E. MARINUCCI, *commento sub art. 278 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, vol. III, L.P. COMOGLIO - C. CONSOLO - B. SASSANI - R. VACCARELLA (diretto da), Utet, Milano, 2012, pag. 55.

¹⁸ Così F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di cognizione*, VII ed., Giuffrè, Milano, 2013, pag. 200.

autorevoli autori hanno ritenuto essere una «*sentenza parziale*»¹⁹, e che oggi, più spesso, viene inquadrata fra le «*sentenze non definitive*»²⁰.

Una condanna che può dirsi ‘a metà’, ma che, proprio perché tale, non è certo priva di qualsiasi efficacia di ‘cosa giudicata’: nel giudizio relativo al *quantum*, infatti, il giudice non può rimettere in discussione le questioni che hanno costituito l’oggetto del processo sull’*an debeatur*. Così, pur lasciando impregiudicato ogni accertamento relativo all’effettiva sussistenza del danno e di un nesso causale, essa è di ostacolo ad «*ogni ulteriore discussione in ordine alla illiceità del comportamento tenuto dal danneggiante, vuoi sotto il profilo oggettivo (injuria) vuoi dal punto di vista soggettivo (colpa)*»²¹.

Si tenga peraltro presente che, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale²², nulla impedisce al giudice dell’*an* di accertare *in concreto* (e non solo con un metro probabilistico) l’esistenza di un danno; in tal caso, l’efficacia di giudicato copre anche questo ulteriore accertamento (comunque non necessario per pronunciare una sentenza di condanna generica).

4. Condanna generica ex art. 278 c.p.c. e condanna generica ex art. 539 c.p.p.: omonime e gemelle?

Diverse sono però le critiche da tempo mosse dalla dottrina processualpenalistica alla ricostruzione in termini analoghi della condanna generica emessa in sede penale²³.

È stato anzitutto sottolineato che gli istituti di cui agli artt. 278 c.p.c. e 539 c.p.p., seppur omonimi, presentano alcune significative differenze, tali da far dubitare che possano dirsi davvero rispondenti alla medesima *ratio*²⁴.

In effetti, che la disciplina dei due istituti sia tutt’altro che identica si coglie già ad una rapida lettura delle disposizioni testé richiamate.

Secondo il dettato dell’art. 278 c.p.c., il giudice civile può emettere «*condanna generica alla prestazione*» soltanto «*su istanza di parte*»; egli accoglie tale richiesta una volta accertata l’«*esistenza del diritto*», e nel farlo dispone con ordinanza che il processo prosegua per la

¹⁹ Così F. CARNELUTTI, *Condanna generica al risarcimento dei danni*, in *Riv. Dir. Proc.*, VII, I, 1952, pag. 324: «*non vi è, in codesta condanna, alcuna anomalia che non sia quella, se anomalia si può chiamare, della sua parzialità, o, in altre parole, della sua incompiutezza*».

²⁰ Cfr. C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Le disposizioni generali*, Cisalpino, 2010, pag. 243. In giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. I, 10.02.2016, n. 2658, in *CED Cass.* 2016; Cass. civ., Sez. I, 18.06.2014, n. 13915, in *CED Cass.* 2014. Parla di «*sentenza non definitiva o parziale*» Cass. pen., Sez. VI, 21.12.2009, n. 2545, in *CED Cass.* 2010.

²¹ Così S. MENCHINI, *Il giudicato civile*, Utet, Torino, 2002, pag. 279.

²² Cfr. Cass. civ., Sez. III, 05.12.2011, n.26021; Cass. civ., Sez. III, 23.11.2009, n. 1701; Cass. civ., Sez. III, 18.01.2000, n. 495.

²³ Cfr. A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Giuffrè, Milano, 1993, pag. 256, che suggerisce di non lasciarsi «*fuorviare da suggestioni di parallelismo con l’istituto della condanna generica in sede civile*». Per alcune interessanti riflessioni sul tema v. R.E. KOSTORIS, *Brevi riflessioni in tema di condanna generica e provvisoria sui danni*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1994, pag. 982.

²⁴ Sottolinea le differenze fra i due istituti B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2009, pag. 64.

liquidazione (art. 278 c.p.c.). Si pone, in questo modo, 'un punto fermo' nel corso del giudizio²⁵, che viene soltanto 'spezzato' in due fasi, rimanendo unico.

Autorevole dottrina ha visto, in questa articolazione, un vero e proprio («*sebben larvato*») provvedimento cautelare²⁶. Una posizione decisa, da cui non si è completamente discostato nemmeno chi l'ha criticata: seppur per vie diverse, sono infatti numerosi gli autori che giungono a riconoscere a tale istituto una finalità *lato sensu* 'cautelare', ciò che – necessariamente – comporta una certa «*sommarietà*» del giudizio relativo all'accertamento dell'*an*²⁷.

Funzione principale di tale richiesta al giudice sarebbe così quella di rafforzare la tutela del credito: seppur inidonea a fondare l'esecuzione forzata, tale condanna può, infatti, costituire titolo per iscrivere ipoteca (art. 2818 c.c.)²⁸.

Deve tuttavia rilevarsi che in giurisprudenza si ammette anche l'azione di condanna generica sotto forma di domanda proposta (sin dall'inizio) con riguardo al solo *an*, lasciando il *quantum* ad un altro eventuale, successivo, processo²⁹. Nel caso di domanda di condanna generica autonoma, però, è necessario che entrambi le parti siano concordi su tale limitazione³⁰.

Al contrario, nella sede penale il danneggiato dal reato non può agire al solo fine di ottenere una sentenza di condanna generica, né è previsto che possa essere avanzata una richiesta in tal senso nel corso del giudizio. La parte civile è infatti tenuta a presentare conclusioni scritte contenenti anche la determinazione dell'ammontare dei

²⁵ Cfr. C. PLAZZI, *Esercizio e trasferimento dell'azione civile nel giudizio penale e rito abbreviato alla luce della c. d. legge Carotti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 1, pag. 139 ss., §5.2.

²⁶ Cfr. G. TOMEI, *La sommarietà delle condanne parziali*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1996, pag. 364, che richiama le osservazioni di Calamandrei e Andrioli. Partendo dal riconoscimento del carattere anticipatorio e revocabile della condanna generica e della provvisoria, l'autore giunge ad affermare la *sommarietà* di queste pronunce. Per una approfondita analisi del (e alcune critiche al) pensiero di Calamandrei cfr. V. ROGNONI, *Condanna generica e provvisoria ai danni*, Giuffrè, Milano, 1961, pag. 39.

²⁷ La condanna generica avrebbe cioè lo scopo di «*rafforzare l'effettività della tutela esecutiva*», e di «*corrispondere ad esigenze di carattere tecnico-procedurale, evitando le lungaggini patologiche del processo*», cfr. G. TOMEI, *La sommarietà...*, cit., pag. 372.

²⁸ Pur criticando la posizione di Calamandrei, parla di «*funzione lato sensu cautelare*», e la individua nel «*rendere al creditore il titolo per iscrivere ipoteca giudiziale*», anche C. CAVALLINI, *L'oggetto della sentenza...*, cit., §3.

²⁹ Cfr. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile, I, Nozioni introduttive e disposizioni generali*, XXV ed., Giappichelli, Torino, 2016, pag. 76.

³⁰ Cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., Sez. II, 24.09.2014, n. 20127, che richiede, quale condizione necessaria per la scissione della decisione sull'*an* da quella sul *quantum*, «*l'accordo delle parti o, quanto meno, [del]la mancata opposizione del convenuto*»; v. anche Cass. civ., Sez. III, 06.08.2013, n. 18661, *CED Cass.* 2013. Cfr., però, in senso opposto, Cass. civ., Sez. III, 20.02.2015, n. 3366, in *CED Cass.* 2015, nella quale viene tuttavia precisato che il convenuto «*può chiedere, in via riconvenzionale, che l'accertamento della responsabilità si estenda al 'quantum debeat'ur, onde verificare l'insussistenza del danno*». Sul tema si veda E. MERLIN, *Condanna generica e opposizione del convenuto alla liquidazione del 'quantum' in separato giudizio*, nota a Cass. Sez. lav., 08.06.1985, n. 3489, in *Riv. Dir. Proc.*, 1986, pag. 207 ss., che, criticando la soluzione adottata dalla giurisprudenza in tema di opposizione del convenuto, rileva come essa possa dirsi «*sorretta solo da ragioni, se così si può dire, di 'equilibrio' garantistico*».

danni di cui chiede il risarcimento (art. 523, co. II, c.p.p.), in assenza delle quali la costituzione si intende revocata (art. 82, co. II, c.p.p.)³¹.

Il dettato degli artt. 523, co. II e 82, co. II, c.p.p., induce ad escludere l'ammissibilità di una costituzione di parte civile volta esclusivamente all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, e dunque della soltanto 'potenziale' esistenza di un danno risarcibile³². Ciò – del resto – si risolverebbe nell'attribuzione della qualità di parte privata per perseguire finalità esclusivamente 'penalistiche' (una '*action vindicative*', direbbero i francesi³³).

Se questa lettura delle disposizioni è corretta, la parte civile non può allora sottrarsi all'onere di provare i pregiudizi subiti *in concreto* in conseguenza del reato, pena il rigetto della sua domanda *ex art.* 541, co. I, c.p.p.; non a caso, se vi è costituzione di parte civile, oggetto di prova sono anche «*i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato*» (art. 187, co. III, c.p.p.).

La condanna generica in sede penale può avvenire quindi soltanto d'ufficio, e rappresenta una deroga³⁴ all'obbligo del giudice – quando condanna l'imputato al risarcimento del danno – di provvedere alla relativa liquidazione (art. 538, co. II, c.p.p.). Deroga che – in quanto tale – dovrebbe ammettersi soltanto nei casi di liquidazioni particolarmente complesse³⁵.

Essa, diversamente dalla sede civile, non trova così giustificazione né nell'esigenza di rafforzare la tutela del credito *lite pendente*³⁶ – potendo essere emessa soltanto in sede di decisione (cioè all'esito del giudizio, che non viene a suddividersi in

³¹ Sul tema cfr. M. SCILLITANI, *Costituzione di parte civile revocata per omessa presentazione delle conclusioni*, nota a Cass. pen., Sez. I, 28.06.1996, in *Dir. Pen. e Processo*, 1997, 4, 439: secondo la pronuncia annotata, la costituzione di parte civile potrebbe considerarsi non revocata, ma dare luogo ad una condanna generica, laddove il danneggiato abbia omesso le conclusioni senza sua colpa, ovvero per l'obiettivo mancanza degli elementi, negli atti processuali, necessari alla puntuale determinazione dell'ammontare del danno. Osserva l'autore che il parametro di distinzione delle due opposte conseguenze (condanna generica o revoca della costituzione di parte civile) rispetto alla mancata determinazione dell'ammontare starebbe allora nel «*comportamento diligente dell'attore nel processo penale*».

³² Ammettono che possa essere avanzata una tale richiesta A. BATÀ-A. SPIRITO, *Condanna generica*, nota a Cass. civ., Sez. III, 11.01.2001, n. 329, in *Danno e Resp.*, 2001, 7, pag. 753.

³³ Azione pacificamente ammessa, in Francia, da dottrina e giurisprudenza, e il cui fondamento viene tradizionalmente ravvisato nell'art. 418, co. III, *cod. proc. pén.*, ai sensi del quale la parte civile, costituendosi, 'può' (e non 'deve') chiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza del reato. Tale assetto si giustifica alla luce dei rapporti tra processo civile e processo penale, ed è funzionale a tutelare il '*droit d'option*' del danneggiato tra l'esercizio dell'azione risarcitoria nella sede civile o nella sede penale, cfr. B. BOULOC, *Procédure pénale*, XXIV ed., Dalloz, Parigi, 2014, §251.

³⁴ Si ricorda, per completezza, che l'altra deroga, prevista dallo stesso art. 538, co. II, c.p.p., si ha nel caso in cui «*sia prevista la competenza di altro giudice*».

³⁵ Cfr. A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 474, secondo cui il giudice sarebbe tenuto ad indicare in motivazione le ragioni che ostano all'immediata liquidazione del danno, e l'omessa ingiustificata pronuncia sul *quantum* dovrebbe costituire motivo di impugnazione.

³⁶ Cfr. R.E. KOSTORIS, *Brevi riflessioni...*, cit., pag. 985: «*la [stessa] parte civile, una volta costituitasi, salva la possibilità di domandare un sequestro conservativo, deve attendere la pronuncia di una sentenza di condanna per essere tutelata economicamente alla provvisoria. La concessione di quest'ultima, peraltro, come sappiamo, prescinde da situazioni di periculum in mora o da uno stato di bisogno della vittima. Nessuna tutela di tipo anticipatorio è prevista nel caso in cui soprattutto questa seconda situazione si profilasse già al momento della costituzione di parte civile*».

due fasi) –, né nella richiesta delle parti di limitare l'oggetto del giudizio alla soltanto 'potenziale' esistenza di un danno (cioè nella effettiva «*res in iudicium deducta*»³⁷).

È stato poi fatto notare come la stessa formulazione letterale del primo comma dell'art. 539 c.p.p. sembrerebbe presupporre l'avvenuto accertamento della *concreta* esistenza di un danno, risultato però – all'esito del giudizio – non agevolmente liquidabile³⁸. Ed anche il comma successivo, nel prevedere che «*a richiesta di parte civile, l'imputato ed il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoria*», è parso ad alcuni autori prevedere un 'atto dovuto' per il giudice³⁹, così presupponendo l'accertamento di almeno una minima entità di danno risarcibile⁴⁰.

Alla luce di queste considerazioni, vi è chi ha ricondotto la *ratio* della condanna generica in sede penale non a funzioni di tutela del credito, bensì esclusivamente di economia processuale. Tale provvedimento sarebbe cioè volto a non ritardare la decisione con un meticoloso accertamento dell'entità dei danni, laddove il quadro probatorio fosse già sufficiente per giungere ad una sentenza di condanna penale⁴¹. Esigenza, questa, certamente non avvertita dal solo legislatore italiano, e cui altri ordinamenti hanno fatto fronte in termini sicuramente più vantaggiosi dal punto di vista dell'economia 'dei processi': il pensiero corre all'art. 420-1, co. IV, *cod. proc. pén. fr.*⁴², secondo cui il giudice, ove ritenga di non potersi pronunciare sul risarcimento del danno allo stato degli atti, deve rinviare la decisione sui soli capi civili ad un'udienza successiva.

5. Quando il 'danno' rientra nel 'fatto'.

Tuttavia, come si è già anticipato (v. *supra* §2), nella sentenza in commento i giudici di legittimità non escludono che, in talune ipotesi, la condanna generica possa vincolare il giudice civile anche circa l'*effettiva* sussistenza di un danno.

³⁷ Che, in sede civile, giustifica un «*accertamento dal carattere generico-condizionato*», cfr. C. CAVALLINI, *L'oggetto...*, cit., §3.

³⁸ Sul punto v. R.E. KOSTORIS, *Brevi riflessioni...*, cit., pag. 983: rileva l'autore come il dettato dell'art. 539 c.p.p. sia ben differente dalla vecchia formulazione dell'art. 489 c.p.p. 1930, che, al contrario, si lasciava interpretare nel senso che fosse «*sufficiente un danno 'probabile', o anche solo 'ipotetico', per la concessione della provvisoria*». Così anche A. CHILIBERTI, *Azione civile...*, cit., pag. 256.

³⁹ In tal senso A. CHILIBERTI, *Azione civile...*, cit., pag. 256, che però ritiene che la concessione rientri comunque nel potere discrezionale del giudice, dal momento che la provvisoria – a differenza della condanna in ordine al *quantum* – è automaticamente provvisoriamente esecutiva.

⁴⁰ La giurisprudenza, però, non dubita che il giudice possa rigettare la richiesta di condanna al pagamento di una provvisoria, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 27.10.2016, n. 53153, cit., pag. 6.

⁴¹ Cfr. A. CHILIBERTI, *Azione civile...*, 2006, cit., pag. 466; C. PLAZZI, *Esercizio e trasferimento...*, cit., §5.2.

⁴² «*En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public*».

Ma ciò – si badi – al pari di qualsiasi altra sentenza penale di condanna (e cioè a prescindere da una costituzione di parte civile, e da una condanna generica al risarcimento dei danni).

Secondo la giurisprudenza richiamata in motivazione⁴³, infatti, l'esistenza di un danno non può essere oggetto di ulteriore accertamento in sede civile tutte le volte in cui la sentenza penale di condanna irrevocabile abbia riguardato un reato 'di danno'.

Ciò è senz'altro condivisibile, oltre che fedele alla disciplina codicistica. Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., infatti, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti di un soggetto già condannato in via definitiva, la sentenza penale «ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto». E poiché la nozione di fatto comprende la condotta, il nesso di causalità e l'evento⁴⁴, ne consegue che, laddove quest'ultimo corrisponda ad un'alterazione della realtà economico-giuridica (ad es. il danno e il profitto nella truffa)⁴⁵, il giudice civile non potrà negarne l'esistenza.

Senonché, anche in questa ipotesi, il giudice civile – oltre a dover individuare i soggetti che hanno subito il danno – sarà libero di quantificarne autonomamente la «misura».

6. Efficacia della condanna generica e art. 651 c.p.p.

La questione appena affrontata consente di introdurre quello che è il passaggio più delicato – e, a parere di chi scrive, meno condivisibile – di tutto l'impianto motivazionale.

Ricostruendo l'efficacia 'esterna' della condanna generica attraverso il richiamo della disciplina dettata dall'art. 651 c.p.p., i giudici di legittimità finiscono per equipararla a quella della sentenza penale di condanna emessa all'esito di un processo in cui non vi sia stata costituzione di parte civile. In altre parole, tanto nel giudizio per la liquidazione dei danni promosso dal danneggiato che – costituitosi parte civile – abbia già ottenuto la condanna generica in sede penale, tanto nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non intervenuto nel processo penale, l'efficacia 'extrapenale' della sentenza definitiva di condanna andrebbe ricavata dall'art. 651 c.p.p.

6.1. In breve: l'efficacia 'esterna' delle sentenze penali di condanna.

⁴³ Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 25.02.2010, n. 4549, §3.1: «l'accertamento dell'esistenza del danno, nei così detti reati di danno, è implicita nell'accertamento del 'fatto-reato' e pertanto non deve e non può formare oggetto di ulteriore accertamento, in negativo o in positivo, in sede civile se non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano subito ed alla misura di esso» (principio di diritto richiamato in motivazione).

⁴⁴ Cfr., proprio con riferimento alla disciplina dell'art. 651 c.p.p., F. CAPRIOLI-D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, II ed., Giappichelli, Torino, 2011, pag. 125.

⁴⁵ Cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale, Parte generale, V ed.*, Giuffrè, Milano, 2015, pag. 186, 204.

Secondo la tradizionale esegesi della disposizione appena richiamata (riproposta anche nella sentenza in commento), la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni e il risarcimento del danno soltanto quanto all'accertamento del fatto naturalistico⁴⁶ di reato, all'attribuzione di esso al soggetto condannato, e ai suoi profili di illiceità penale (intesa quale assenza di cause di giustificazione⁴⁷), che non implica – di per sé – anche l'illiceità 'civile'⁴⁸.

Al di fuori di questa puntuale elencazione, la cognizione del giudice civile adito per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal 'fatto-reato' non trova ulteriori limitazioni. Così, da una parte, egli non è vincolato rispetto alle valutazioni relative agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose del reato⁴⁹; dall'altra, è libero di rivalutare l'elemento soggettivo, e addirittura di negarne l'esistenza⁵⁰, così escludendo la colpevolezza⁵¹.

6.2. L'efficacia della condanna generica nell'alveo dell'art. 651 c.p.p.: rilievi critici.

Tale piena equiparazione, però, oltre a porsi in tensione con altre pronunce della Corte di cassazione, non convince e merita qualche riflessione.

È noto che gli artt. 651-654 c.p.p., pur riproducendo in vasta misura i contenuti degli artt. 25, 27, 28 del codice di rito del 1930, presentano significativi adattamenti, resi necessari dall'inserimento «*in un sistema dove il mito dell'unità della giurisdizione*» – di

⁴⁶ Già nella vigenza del codice di rito del 1930, secondo l'opinione della dottrina e della giurisprudenza i fatti materiali a cui si riferiva l'art. 28 c.p.p. erano i fatti «*nella loro oggettività naturalistica*», ed era controverso se tra i fatti materiali dovessero ritenersi ricompresi anche gli «*aspetti psicologici soggettivi*», cfr. E.T. LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. Dir. Proc.*, XII, 1957, pag. 12.

⁴⁷ Cfr. F. CAPRIOLI-D. VICOLI, *Procedura...*, cit., pag. 126.

⁴⁸ Cfr., per tutti, P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, XVII ed., Giuffrè, Milano, 2016, pag. 1006.

⁴⁹ In questi termini Cass. civ., Sez. VI, 04.07.2011, n. 14648, in *CED Cass.* 2011.

⁵⁰ Così F. CORBI-F. NUZZO, *Guida pratica all'esecuzione penale*, Giappichelli, Torino, 2003, pag. 64.

⁵¹ Cfr. F. CAPRIOLI-D. VICOLI, *Procedura penale...*, cit., pag. 126; C. DE ANGELIS, *Processo civile e processo penale. Diritto 'interprocessuale'*, Utet, Milano, 2009, pag. 154; F. FIORENTIN - G.G. SANDRELLI, *L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Disciplina dell'esecuzione penale e penitenziaria*, Cedam, Padova, 2007, pag. 49. In giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.09.2004, n. 19387, in *CED Cass.* 2004; Cass. civ., Sez. lav., 18.06.2004, n. 11432, in *CED Cass.* 2004. Sembra di diverso avviso M.A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Giappichelli, Torino, 2000, pag. 303, secondo cui la specificazione dei punti coperti dal vincolo ai sensi dell'art. 651 c.p.p. può dirsi «*superflua, e sostituibile da un'efficacia di giudicato riguardante il reato tout court [...] (dato che i punti sui quali cade l'efficacia del giudicato della sentenza di condanna comprendono già tutti gli elementi essenziali all'accertamento della sussistenza del reato)*».

ispirazione mortariana⁵² – «è stato drasticamente ridimensionato»⁵³. Sicché, con riferimento alle azioni proposte in sede civile da parte di chi non abbia preso parte al processo penale, se l'efficacia extrapenale della sentenza di condanna rappresenta l'eredità di una «concezione imperativa, che riconosce la prevalenza dell'accertamento sul fatto di reato rispetto ad altre manifestazioni della giurisdizione», i limiti ad essa posti (e sopra richiamati) possono dirsi in linea con il «generale principio di autonomia delle giurisdizioni»⁵⁴ (rispetto al quale gli artt. 651-654 c.p.p. costituiscono un'eccezione⁵⁵). Ponendo degli argini a questa «efficacia abnorme»⁵⁶ si vuole cioè rifuggire «l'idea d'una res iudicata penale incombente sull'universo processuale»⁵⁷, e far sì che il giudice civile non sia vincolato rispetto a qualsiasi questione oggetto di cognizione nel giudizio penale.

Diversamente, nel caso di azione civile già esercitata in sede penale, e ivi conclusasi con sentenza di condanna generica, i limiti che si pretende attribuire all'efficacia di tale pronuncia (attraverso il rinvio all'art. 651 c.p.p.) nel successivo giudizio per la liquidazione dei danni, hanno piuttosto il sapore di una 'riappropriazione' – da parte del giudice civile – della cognizione su questioni civilistiche già devolute al giudice penale⁵⁸... e da questi già decise.

Ci si chiede allora se – nel caso di giudizio instaurato in sede civile per ottenere la liquidazione dei danni a seguito di condanna generica ex art. 539 c.p.p. – non sia più corretto ricostruire l'efficacia di quest'ultima facendo riferimento alle 'ordinarie' regole

⁵² Cfr. L. MORTARA, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile, vol. I, Teoria e sistema della giurisdizione, V ed.*, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano, 1923, pag. 759 ss. Così l'autore, a pag. 760, a proposito dell'efficacia delle sentenze penali davanti alle giurisdizioni speciali e alla giurisdizione civile ordinaria: «Non mi sembra necessario dimostrare che questa è semplicemente una deduzione logica del principio fondamentale della unità del potere sovrano di giurisdizione, e del peculiare ufficio che è proprio agli organi della giurisdizione penale, comprendente la restaurazione dell'ordine giuridico nell'interesse particolare dei singoli soggetti».

⁵³ Cfr. A. GAITO - G. RANALDI, *Esecuzione penale*, III ed., Giuffrè, Milano, 2016, pag. 110. Più che all'esigenza di evitare il contrasto di giudicati, l'efficacia della sentenza penale irrevocabile nel processo civile è sembrato ad alcuni autori rispondere a «preoccupazioni di ordine sociale e politico... e cioè [al] timore che l'opinione pubblica, restando scandalizzata per la smentita apportata nel giudizio civile al precedente accertamento del giudice penale, perda la sua fiducia nella giustizia penale», cfr. G. GIONFRIDA, *L'efficacia del giudicato penale nel processo civile*, in *Riv. Dir. Proc.*, vol. XII, 1957, pag. 54.

⁵⁴ Cfr. E. M. MANCUSO, *Il giudicato nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 116-119.

⁵⁵ Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 26.01.2011, n. 1768, *CED Cass.* 2011.

⁵⁶ E.T. LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza...*, cit., pag. 14.

⁵⁷ Così, parlando dell'effetto «pan-processuale» determinato dall'art. 28 cod. Rocco, F. CORDERO, *Procedura penale, IX ed.*, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 1230.

⁵⁸ Che, attraverso la costituzione di parte civile, diviene «giudice naturale» di chi ha richiesto il risarcimento del danno, cfr. Corte cost., 14 maggio 2008, n. 138, in *Dir. Pen. e Processo*, 2008, 7, pag. 845.

del giudicato (art. 2909 c.c.)⁵⁹, e non all'efficacia 'extrapenale' delle sentenze (penali) di condanna (art. 651 c.p.p.)⁶⁰.

6.2.1. Condanna generica e 'principi del giudicato'.

Questo differente approccio sembra peraltro essere sposato da alcune pronunce della Corte di cassazione civile, ove è stato affermato che, laddove il giudice penale – pur pronunciando sentenza di condanna generica – abbia accertato *in concreto* (e non solo con una valutazione probabilistica) l'esistenza di un danno, devono trovare applicazione «*i principi del giudicato*»⁶¹. Ancora una volta, l'efficacia della condanna generica *ex art. 539 c.p.p.* viene così ricostruita ispirandosi agli approdi giurisprudenziali in tema di condanna generica *ex art. 278 c.p.c.* (cfr. *supra* §3) che, come si è già detto, non *deve*, ma *può*, accertare *in concreto* l'esistenza di un danno (ancora da quantificare).

Se si ritiene corretta questa impostazione, è evidente, però, che ci si è del tutto svincolati dal riferimento all'art. 651 c.p.p. (richiamato dalla sentenza annotata, che rinvia ad un solo precedente giurisprudenziale⁶²), che, lo si ripete, non vincola *mai* il giudice civile rispetto agli accertamenti relativi alle conseguenze economiche del reato (se non quanto all'*esistenza* di un danno nel caso di 'reati di danno').

L'accertamento *in concreto* (e non solo 'in potenza') dell'esistenza di un danno, così, vincolerebbe *sempre* il giudice civile, anche nel caso di illeciti penali non rientranti nei c.d. reati 'di danno'. Il giudice civile dovrebbe in questi casi limitarsi a provvedere

⁵⁹ E ciò sarebbe forse maggiormente in linea con alcuni valori costituzionali, quali il diritto d'azione (art. 24 Cost.) ed il diritto alla ragionevole durata del processo (art. 111, co. II, Cost.). È infatti pacifico che «*in tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo procedimento e, stante l'identità della pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti a una valutazione unitaria*», cfr. Cass. civ., Sez. VI, 04.03.2015, n. 4436, in *CED Cass.* 2015; v. M. DOMINICI, *Il rapporto tra il processo civile e il processo penale*, in *Giur. it.*, 2015, 10, 2239. Sarebbe allora preferibile escludere che – nel giudizio civile per la liquidazione – le parti debbano nuovamente dimostrare l'esistenza di alcuni dei fatti già positivamente accertati dal giudice penale.

⁶⁰ Cfr., però, in dottrina, G. GARUTI, *Il giudizio ordinario*, in Aa. Vv., *Procedura penale*, IV ed., Giappichelli, Torino, 2015, pag. 667, secondo il quale «*La pronuncia relativa alla condanna generica, destinata a passare in giudicato e dunque a divenire irrevocabile, farà stato tra le parti, ai sensi dell'art. 651, nell'instaurando giudizio civile avente ad oggetto il quantum debeatur*».

⁶¹ Parla di principi del giudicato, con riferimento alla condanna generica emessa dal giudice penale, Cass. civ., Sez. III, 11.01.2001, n. 329, §2.3: «*se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato*». Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 09.07.2009, n. 16113; Cass. civ., Sez. III, 19.04.2013, n. 9618; Cass. civ., Sez. VI, 06.11.2014, n. 23633, in *Danno e resp.*, 2015, 6, pag. 587, con nota di M. CAPPELLETTI, *'Rapporto tra sentenze penali e giudizio civile risarcitorio'*. Per altri interessanti rinvii giurisprudenziali cfr. G. VANACORE, *Giudicato penale di condanna (anche generica) e giudizio civile: excursus di giurisprudenza*, in *Resp. civ.*, 2010, 2, 147.

⁶² V. *supra* nota 6.

alla sua quantificazione, senza poter mettere in discussione *nessuno* dei presupposti della responsabilità extracontrattuale⁶³.

Percorrendo quest'altro sentiero, allora, si dovrebbe ricostruire analogamente (cioè facendo riferimento ai 'principi del giudicato') anche l'efficacia della condanna generica che *non* abbia accertato in concreto (ma solo 'in potenza') l'esistenza di un danno; ed anche in questo caso, si badi, l'operazione non sarebbe priva di risvolti. Come si è già detto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato nei confronti del soggetto condannato, la sentenza penale di condanna non ha efficacia di giudicato quanto alla illiceità civile della condotta e all'elemento soggettivo. Al contrario, nel caso di condanna generica *ex art. 278 c.p.c.*, «*l'accertamento sui punti della iniuria e della colpa, preliminare e contestuale alla pronuncia di condanna generica, in quanto ottenuto a seguito di cognizione piena e completa, fa stato nel successivo giudizio di liquidazione, nel quale il giudice [...] può solo dichiarare che danni in effetti non si sono verificati, ma non può tornare sui punti della controversia già definitivamente accertati*»⁶⁴. Proprio perché condanna 'a metà', essa, pur non accertando *alcuni* dei presupposti della responsabilità extracontrattuale (danno e nesso causale fra fatto ed evento), ha efficacia di giudicato rispetto ad altri (fatto; illiceità del fatto; imputabilità del fatto; dolo o colpa).

7. Come interpretare il principio di diritto?

Tuttavia, anche (o meglio, *proprio*) accogliendo l'impostazione seguita dalla Corte, che riconduce l'efficacia della condanna generica nel perimetro dell'art. 651 c.p.p., il principio di diritto affermato⁶⁵ sfugge ancora ad una agevole interpretazione.

Preliminarmente, si potrebbe ritenere che la parola '*quando*' stia a significare '*dal momento che*'. Rifacendosi a questa accezione, il senso del principio affermato risulterebbe allora coerente con l'apparato motivazionale della sentenza, e potrebbe essere così riscritto: '*poiché la condanna generica al risarcimento del danno non ha efficacia di*

⁶³ Ovvero *i.* fatto; *ii.* illiceità – civile – del fatto; *iii.* imputabilità al danneggiante; *iv.* dolo o colpa; *v.* nesso causale fra fatto ed evento; *vi.* danno, cfr. A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXII ed., Giuffrè, Milano, 2015, pag. 906.

⁶⁴ Cfr. V. ROGNONI, *Condanna generica e provvisoria ai danni*, Giuffrè, Milano, 1961, pag. 47. Utilizza la medesima terminologia ('iniuria' e 'colpa') anche Trib. Lecco, sez. II, 15.01.2010, n. 529, *DeJure*. Cfr. anche E. MARINUCCI, *commento sub art. 278 c.p.c.*, cit., pag. 60, che ricorda come, a seguito di condanna generica emessa dal giudice civile, nel giudizio di liquidazione «*potrà essere accertata l'inesistenza quantitativa della prestazione, ferma restando la preclusione che la condanna generica porta con sé quanto alla valutazione dei fatti costitutivi del diritto già accertati con cognizione piena: l'illegittimità della condotta e lo stato soggettivo dell'agente [...] Una volta che sia resa una sentenza di condanna generica non può dunque nella fase successiva dichiararsi che il pregiudizio derivato dal fatto accertato con la prima sentenza non è risarcibile perché non è ingiusto*». In giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.11.2000, n. 14752, in *Foro it.*, 2001, I, 1976; Cass. civ., Sez. III, 29.11.1995, n. 12393, in *Mass. Giur. It.*, 1995; Cass. civ., Sez. III, 02.05.2002, n. 6257, in *Arch. Civ.*, 2003, 337; Cass. civ., Sez. III, 03.08.2002, n. 11651, in *Arch. Civ.*, 2003, 691.

⁶⁵ Lo si riporta per comodità: «*la parte civile non è legittimata ad impugnare la condanna generica al risarcimento del danno quando non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile circa l'entità del danno risarcibile*».

giudicato nel giudizio civile circa l'entità del danno risarcibile, la parte civile non è legittimata ad impugnarla'. La carenza di legittimazione ad impugnare deriverebbe così dalla circostanza che, nel giudizio civile per la liquidazione dei danni, il danneggiato non sarebbe in alcun modo svantaggiato (ma neppure avvantaggiato) da quanto – eventualmente – affermato nella sentenza penale di condanna in ordine alle conseguenze economiche del reato.

Se, però, il 'quando' ha la funzione di individuare *i casi* in cui la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza di condanna generica, allora l'interpretazione del principio diviene più complessa, ed il riferimento all'efficacia di giudicato' rispetto ad un punto («l'entità del danno risarcibile») non contemplato dall'art. 651 c.p.p. sembra contraddire l'inquadramento dell'efficacia della condanna generica nel giudizio per la liquidazione, ovvero la sua equiparazione all'efficacia 'extrapenale' delle sentenze di condanna.

Anzitutto, ad una prima lettura viene immediato osservare che la condanna generica non potrebbe *mai* avere efficacia vincolante circa l'«entità» del danno risarcibile, in quanto – come si è già detto e come è noto – il giudice fa ricorso a tale istituto proprio quando non è in grado di procedere alla liquidazione dei danni, cioè alla determinazione del loro ammontare.

Si potrebbe allora pensare all'ipotesi in cui il giudice penale – nel pronunciare sentenza di condanna generica – accerti e ricostruisca nelle motivazioni l'entità *di una parte* dei danni (ad es. solo il 'danno emergente'), rimettendo al giudice civile la complessiva liquidazione di essi (comprensiva del lucro cessante). In questo caso, l'interesse della parte civile potrebbe allora essere quello di ottenere una più favorevole determinazione dell'ammontare di *quella parte* dei danni.

Tuttavia, se ci si rifà a quella che, secondo i giudici di legittimità, dovrebbe essere l'efficacia della sentenza di condanna generica nel giudizio sul *quantum*, ci si accorge che anche in questo caso si dovrebbe propendere per la carenza di legittimazione ad impugnare. E ciò in quanto il giudice civile, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., non sarebbe comunque vincolato (sembra opportuno ribadirlo) rispetto «alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all'individuazione delle conseguenze dannose»⁶⁶.

Analoghe osservazioni possono essere spese anche per l'ipotesi in cui questo particolare tipo di condanna generica riguardi un 'reato di danno'. Anche in questo caso, infatti, secondo la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata in motivazione, il giudice civile – pur non potendo negare l'esistenza di un danno (proprio perché vincolato, *ex art.* 651 c.p.p., all'«accertamento della sussistenza del fatto», in cui rientra anche l'evento) – sarebbe libero di valutarne autonomamente la *misura* (cfr. *supra* nota 43). Ancora una volta, la condanna generica non avrebbe quindi alcun effetto pregiudizievole, per la parte civile, nel successivo giudizio sul *quantum*.

Sembra così potersi concludere che, se si attribuisce al 'quando' questo secondo significato, e se quindi si ammette che, in alcune ipotesi, la condanna generica possa

⁶⁶ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 08.04.2010, n. 8360, in *CED Cass.* 2010.

avere efficacia vincolante rispetto agli accertamenti⁶⁷ del giudice penale in ordine alle conseguenze economiche del reato, allora risulta contraddetto l'inquadramento della sentenza di condanna generica nel perimetro dell'art. 651 c.p.p., e si sta piuttosto facendo riferimento alle regole del giudicato (lo stesso principio di diritto, del resto, parla di «*efficacia di giudicato*»).

8. Conclusione.

Questo diverso inquadramento si lascia senz'altro preferire, soprattutto in un contesto giurisprudenziale che disegna i contorni della condanna generica *ex art. 539 c.p.p.* ricavandoli dall'elaborazione pretoria formatasi sull'art. 278 c.p.c. Se già questa piena assimilazione fra i due istituti, come si è già visto (cfr. *supra* §4), lascia spazio a qualche riflessione critica, il rinvio all'art. 651 c.p.p. ha il paradossale effetto di trasformare una 'condanna a metà' (in quanto vincolante sugli accertamenti riguardanti l'illiceità del fatto e l'elemento soggettivo) in una, singolare, 'non condanna' (in quanto vincolante solo sull'accertamento di un fatto naturalistico).

Né può dirsi vi siano particolari ragioni di carattere 'letterale' che richiedano di rimanere ancorati al dettato dell'art. 651 c.p.p. Al contrario, a chi scrive non sembra che alla locuzione «*sentenza penale di condanna*», contenuta in questa disposizione, debba necessariamente essere ricondotta qualsiasi sentenza di condanna emessa *in sede penale*, o da un *giudice penale*. E, a ben vedere, la condanna generica al risarcimento dei danni è una condanna su 'capi civili', con cui si conclude una vera e propria 'azione civile' (art. 74 c.p.p.), che ha visto parti contrapposte esercitare il proprio diritto di azione e di difesa.

⁶⁷ Necessariamente parziali, in quanto altrimenti non si farebbe ricorso a sentenza di condanna generica.